Comune di Bareggio

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI BAREGGIO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 20.03.2025

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Competenze
Art. 3 Responsabilità
Art. 4 Presunzione di legittimità
Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento
Art. 6 Tariffe del servizio

TITOLO II: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 7 Adempimenti conseguenti al decesso
Art. 8 Regolazione delle decisioni successive all'evento morte
Art. 9 Attività funebre
Art. 10 Ammissione nel cimitero
Art. 11 Elementi identificativi del sepolcro e mappa cimiteriale
Art. 12 Tipologie di sepoltura
Art. 13 Inumazioni
Art. 14 Dispersioni delle ceneri
Art. 15 Concessione di manufatti per la tumulazione
Art. 16 Esumazioni ed estumulazioni
Art. 17 Cremazioni
Art. 18 Cappelle e tombe famigliari
Art. 19 Durata della concessione di aree per l'edificazione di cappelle e tombe di famiglia
Art. 20 Estinzione della concessione
Art. 21 Decadenza e revoca della concessione di aree per l'edificazione di cappelle e di tombe di famiglia
Art. 22 Decadenza e revoca della concessione dei manufatti per la tumulazione

TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLE ATTIVITA' NEL CIMITERO

Art. 23 Orari di apertura del cimitero
Art. 24 Forme di pubblicità, comunicazione e gestione dei dati personali
Art. 25 Circolazione pedonale e veicolare
Art. 26 Regole comportamentali da osservarsi nel cimitero
Art. 27 Fiori - Piante – Ornamenti
Art. 28 Autorizzazione ad operare nel cimitero
Art. 29 Lavori nel cimitero

TITOLO IV – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 30 Attività funebre
Art. 31 Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative
Art. 32 Tutela del dolente e della concorrenza
Art. 33 Trasporto funebre
Art. 34 Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri
Art. 35 Verifiche preventive al trasporto di cadavere
Art. 36 Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse
Art. 37 Orari e modalità per l'attività funebre
Art. 38 Trasporto di salme

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche
Art. 40 Sanzioni amministrative
Art. 41 Norme transitorie e finali
Art. 42 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle norme vigenti e nell'ambito dell'autonomia dell'Ente, ha per oggetto la disciplina dei servizi e delle pratiche funerarie successive all'evento morte tenendo conto delle condizioni, delle esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino.

2. Il Comune promuove l'uso razionale degli spazi sepolcrali secondo le direttive del piano cimiteriale.

Art.2 Competenze

1. Il Comune esercita le funzioni di regolazione, controllo e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinandone gli aspetti organizzativi e le relative modalità di esecuzione.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge in materia di Stato Civile e di Polizia Mortuaria, avvalendosi della struttura amministrativa e tecnica di cui il Comune dispone, secondo la ripartizione di competenze definita negli atti di organizzazione adottati dall'Ente.
3. Il Comune assicura la custodia del cimitero, quali beni demaniali ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia è strettamente connesso all'esercizio dell'attività di polizia mortuaria e di gestione del servizio pubblico cimiteriale.
4. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento.

Art.3 Responsabilità

1. Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali e obitoriali, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione.

2. L'Amministrazione comunale, mediante gestione diretta ovvero affidamento a terzi, assicura la custodia e la sorveglianza delle strutture cimiteriali e delle relative aree, soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale, mentre l'onere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli concessionari.

3. E' fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, che si svolgono nelle strutture comunali.

4. E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario nel cimitero cittadini e nelle aree di pertinenza.

5. E’ vietato l’utilizzo difforme dal consentito dei mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.

Art.4 Presunzione di legittimazione

1. Chi fa istanza o usufruisce di un servizio tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa.
2. In caso di eventuali controversie l’Amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.

3. Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria, nonché per gli oneri che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d’urgenza di cui al punto precedente.

Art.5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento e precisamente:
   a) Il trasferimento nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
   b) l’inumazione per i cadaveri di indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa che siano deceduti nel territorio comunale o che fossero residenti nel Comune alla data del decesso, ovvero cremazione su decisione dell’Amministrazione comunale e previa autorizzazione della famiglia;
   c) inumazione o cremazione per i cadaveri per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, di persone che siano decedute nel territorio comunale o che fossero residenti nel Comune alla data del decesso, ovvero cremazione su decisione dell’Amministrazione comunale e previa autorizzazione della famiglia;
   d) l’esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione, per i resti mortali dei defunti di cui ai precedenti punti b) e c);
   e) il trattamento dei resti mortali dei defunti di cui ai precedenti punti b) e c).

2. Sono inoltre gratuiti i seguenti servizi, per le salme di persone decedute nel territorio comunale o in esso residenti al momento del decesso:
   a) la raccolta e il trasferimento di salma da abitazione inadatta, da pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l’accertamento autoptico;
   b) la sosta della salma presso la sala di osservazione, l’obitorio, la camera mortuaria del Cimitero urbano, se la persona è deceduta in abitazione inadatta, così come specificato al comma 7 del presente articolo, o per le quali Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente ha certificato l’antigienicità, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli adempimenti di legge e fino alla chiusura del feretro; la sosta della salma presso la sala di osservazione, l’obitorio, la camera mortuaria del

Cimitero urbano, nel caso di recupero da pubblica via, struttura ricettiva o altro luogo pubblico;

c) la sosta della salma per cui necessiti accertamento autoptico presso la sala di osservazione, l'obitorio, la camera mortuaria del Cimitero urbano.

3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato, per i residenti nel territorio comunale, dal competente Servizio sociale del Comune; per i residenti fuori Comune che siano deceduti sul territorio comunale, l'accertamento dello stato avviene d'ufficio.

4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 30 giorni dal decesso.

5. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del *de cuius*, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al Cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune.

6. Si definisce inadatta l'abitazione nella quale non sia oggettivamente possibile, per la ridotta superficie e la conformazione interna, riservare un vano o parte di esso alla composizione della salma per il periodo di osservazione e preparazione del feretro.

7. Il trasporto funebre è un servizio a richiesta, rimesso alla libera concorrenza delle imprese che ne hanno titolo.

8. Tutti gli altri servizi cimiteriali e i canoni di concessione sono sottoposti al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario stabilito con deliberazione del Giunta.

Art.6 Tariffe dei servizi

1. I servizi e le forniture erogate, sia a domanda individuale, sia disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, fatti salvi i casi in cui essi siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'erogazione del servizio è subordinata al previo pagamento della tariffa.

2. Le tariffe dei servizi e concessioni sono rivalutate annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo determinato dall'Istat, e vengono pubblicate aggiornate sul sito comunale.

3. Le attività ed i servizi cimiteriali, di cremazione e lampade votive sono soggette al pagamento delle tariffe specificatamente previste negli atti adottati dall'Ente che dispongono in detta materia, fatti salvi i casi di esenzione specificatamente previsti.

4. Nel caso di documentata indigenza del defunto ed in assenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art.433 C.C., il Comune provvederà ai servizi funebri essenziali con inumazione in campo comune.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art.7 Adempimenti conseguenti al decesso

1. Di ogni decesso avvenuto nel territorio comunale deve essere presentata la dichiarazione o avviso di morte secondo quanto disposto dalla speciale disciplina vigente in materia.
2. Per tutto quanto attiene le attività e gli adempimenti successivi al decesso, quali il periodo di osservazione, il trasporto del cadavere e della salma e le attività che attengono il cadavere si rimanda al successivo Titolo IV e a quanto disposto dalla disciplina legislativa e normativa vigente in materia.

Art.8 Regolazione delle decisioni successive all'evento morte

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, in tutto ciò che attiene le decisioni relative agli eventi successivi alla morte, ha prevalenza la volontà deldefunto, espressa nelle forme di legge.

2. In mancanza di una disposizione del defunto, in relazione agli aspetti di cui al precedente comma, sono i familiari ad assumere ogni decisione, secondo il seguente ordine:
   - coniuge/unito civilmente;
   - figli, genitori.

   In mancanza di tali soggetti, saranno chiamati ad esprimersi i parenti fino al sesto grado, o in loro assenza, gli affini diversi dal coniuge/unito civilmente fino al sesto grado. Le dichiarazioni rese da soggetti non legati al defunto da rapporto parentale saranno oggetto di valutazione da parte dell'ufficio cimiteriale o del concessionario del servizio ove presente. Nel caso di appartenenza a comunità religiose si esprimerà il soggetto individuato per questo scopo dall'ordinamento interno alla comunità stessa.

3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto di tutti gli altri eventuali aventi titolo, sia presentandosi personalmente presso i competenti uffici comunali sia delegando a ciò, con apposito atto scritto, un'impresa di onoranze funebri.

4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino alraggiungimento di un accordo fra le parti o fino alla pronuncia di sentenza definitiva dell'Autorità Giudiziaria. In attesa delle relative decisioni il cadavere viene conservato provvisoriamente nelle strutture adibite a questo scopo.

5. Salva diversa disposizione del defunto, le spese funerarie sono a carico delle persone indicate all'articolo 433 del Codice Civile. Sono fatte salve le disposizioni amministrative o di legge in materia di esenzione e gratuità.

Art.9 Attività funebre

1. L'attività funebre nel Comune di Bareggio è disciplinata dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. Il corteo funebre e lo svolgimento dei funerali è regolato dalle direttive dettate in materia dagli uffici

comunali a ciò preposti e puntualmente declinato nelle previste autorizzazioni.

3. Nei predetti atti verranno indicate gli orari, le modalità di definizione dei percorsi e di svolgimento dei cortei, gli obblighi posti in capo alle imprese funebri, nonché tutto quanto necessario a garantire il decoro e la sicurezza dell'attività funebre.

4. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è illegittimaed è soggetta alle previste sanzioni di legge e regolamento.

5. Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri munita di regolare delega. Chiunque richieda un servizio funebre si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto.

6. E' vietata ogni forma di pubblicità a favore di qualsiasi operatore del settore, sia all'interno degli uffici comunali, degli impianti cimiteriali, delle cliniche, delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie, mezzi di soccorso e loro sedi, sia ad una distanza dai confini di proprietà non inferiore a 100 metri lineari dai predetti luoghi. Le forme di pubblicità già autorizzate si intendono confermate sino al loro periodo di validità.

Art.10 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero del Comune di Bareggio sono accolti e seppelliti, quando non sia richiesta o disposta altra destinazione, i defunti residenti compresi i cittadini iscritti nell'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero del Comune di Bareggio che abbiano avuto la residenza per almeno cinque anni consecutivi nel comune, o deceduti nel territorio comunale. A questi soli fini, non si considera che abbiano perso la residenza nel Comune le persone che siano state cancellate dall'anagrafe della popolazione residente ad esito e per effetto di ricovero in strutture socio- sanitarie e/o case di cura che impongono tale adempimento ai propri assistiti, o per trasferimento presso la residenza di altri familiari per esigenze di cura. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti accolti i defunti destinati a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune o a coloro che, avendone i requisiti (residenti o deceduti in Bareggio) vengono accolti in altri sepolcri per disposizione del concessionario.
2. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urna cineraria, resti mortali, resti ossei, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento.
3. Le parti anatomiche e i prodotti del concepimento, nell'accezione di cui alla vigente normativa, derivanti da interventi avvenuti in struttura pubblica del territorio, per i quali non sia stata richiesta sepoltura da parte dei familiari sono, avviati a cremazione e le ceneri conferite in cinerario Comune.
4. Il Comune può concedere le concessioni cimiteriali ai non residenti, previo pagamento del della tariffa vigente aumentata del 30%, purché abbiano maturato uno dei seguenti diritti:

    a) Coloro che sono nati a Bareggio ed hanno avuto la residenza per almeno cinque anni consecutivi;
    b) Coloro che pur non residenti e non nativi a Bareggio, al momento del decesso si trovino nel

territorio comunale;

c) Coloro che pur non essendo nati a Bareggio e che non sono mai stati residenti hanno parenti ed affini di 2° grado residenti (fratelli, sorelle, madre, padre, suoceri, genero e nuora);

5. Ulteriori richieste, che rivestano carattere di eccezionalità, non rientranti nei casi disciplinati nei commi precedenti, purché meritevoli di particolare apprezzamento, verranno esaminate dall'ufficio competente che disporrà nel merito, sentito il Sindaco.

Art.11 Elementi identificativi del sepolcro e mappa cimiteriale

1. Ogni sepolcro deve essere contraddistinto da elementi identificativi, realizzati con materiali inalterabili e resistenti nel tempo, riportanti il nome, il cognome l'eventuale aggiunta del nome con il quale il defunto era conosciuto, la data di nascita e di morte del defunto, nonché l'elemento di identificazione del sepolcro stesso.
2. Il Comune o concessionario provvederà periodicamente, ad aggiornare la mappatura informativa affissa presso il cimitero.

Art.12 Tipologie di sepoltura e durata

1. Le sepolture nel cimitero possono essere ad inumazione o a tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi/colombari, tombe in muratura, cripte, cappelle o tombe di famiglia, ossari e cinerari.
2. Nel cimitero cittadino sono previste le seguenti tipologie di sepolture:
    - inumazione in campo Comune, per 10 anni;
    - inumazione in campo indecomposti, ove esistente per un periodo non inferiore a 5 anni;
    - tumulazione in colombario quarantennali
    - tumulazione cellette ossario e cinerario periodo 50 anni;
    - conferimento in ossario o comune;
    - dispersione delle ceneri nel giardino delle Rimembranze.
3. Per le sepolture ad inumazione non è ammessa la scelta dei posti. Per quanto concerne le sepolture a tumulazione (cellette ossario e cinerario, colombario, tombe individuali in muratura) si applicheranno i criteri che garantisconol'utilizzo razionale degli spazi cimiteriali. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. Nell'ambito del medesimo sepolcro (tomba individuale in muratura, colombario, ossario, cinerario) potranno essere accolti previo assenso da parte del Concessionario, autorizzazione del Comune e versamento della tariffa vigente, resti, resti ossei, ceneri, ove sussista il necessario spazio e nel rispetto del decoro del sepolcro e della sicurezza anche sotto il profilo igienico – sanitario. Nel caso del venir meno della concessione principale, subentra nel titolo principale l'avente diritto del

subentrato, se trattasi di salma, nel caso di urna cineraria la stessa verrà collocata nell'ossario. Non muta, in caso di subentro, il termine di scadenza dell'originaria concessione.

Art.13 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Sono private le sepolture per inumazione di durata pari o superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione, tali concessioni hanno durata massima non rinnovabile di 20 anni.
3. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione dei feretri.
4. Le sepolture in campo inumazione non sono rinnovabili.

Art.14 Dispersione delle ceneri

1. Il giardino delle rimembranze è il luogo, individuato dal Piano cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri.
2. La dispersione delle ceneri, anche per ceneri già tumulate, previa autorizzazione e pagamento della tariffa, avviene esclusivamente mediante sversamento all'interno degli spazi dedicati.
3. La dispersione è eseguita dalla persona individuata nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
4. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità di chi l'ha acquistata.
5. E' vietata la posa di qualsiasi fiore o ornamento sia all'interno che all'esterno del giardino stesso.

Art.15 Concessione di manufatti per la tumulazione

1. Il cimitero dispone di aree, manufatti per la tumulazione di feretri, cassette per resti ossei ed urne cinerarie, da assegnare in concessione aventi la seguente durata:
    a) **aree per edicole** (cappelle o tombe di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 ed è rinnovabile, al momento della scadenza,per un ulteriore periodo di anni 60;
    b) **colombari.** La durata della concessione è fissata in anni 40, decorsi i quali la concessione medesima si estingue per naturale scadenza senza ulteriori formalità. Nel caso di richiesta di rinnovo della concessione potrà essere concessa per un periodo di 20 o 30 o 40 anni, la tariffa sarà riproporzionata in base al Piano Tariffario vigente;
    c) **cellette ossario**, **cellette cinerario**, per le quali la durata della concessione è fissata in anni 50 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, una sola volta per un altro periodo di 20

o 30 o 40 anni, la tariffa sarà riproporzionata in base al Piano Tariffario vigente.

2. La Giunta Comunale potrà definire la durata della concessione di manufatti non elencati in precedenza.
3. I colombari possono essere assegnati in vita solo a coloro che abbiano compiuto i settantacinque anni di età e non abbiano parenti viventi entro il secondo grado:
    a) a favore del coniuge di età superiore a 70 anni, superstite del defunto;
    b) a favore dei parenti di 1° grado superstite al discendente defunto.
4. Le cellette per la tumulazione delle ceneri possono essere assegnate in vita solo nel caso sia stata formalmente espressa la volontà di cremazione (iscrizione ad associazioni riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quella della cremazione dei cadaveri dei propri associati o attraverso disposizione testamentaria o dichiarazione resa con altre forme di legge).
5. Le cellette per la tumulazione dei resti ossei possono essere assegnati in concessione solo in occasione di esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti ossei o per la tumulazione di ceneri.
6. Per il rinnovo di tutti i manufatti assegnati in concessione, occorrerà corrispondere, per ogni defunto, la tariffa prevista negli appositi atti comunali,secondo le modalità descritte in apposita direttiva tecnica.
7. La domanda di rinnovo dovrà essere formulata alla scadenza della concessione originaria. In caso di mancato rinnovo, ovvero, allo scadere del periodo del rinnovo stesso, il Comune provvederà d'ufficio alla estumulazione dei defunti tumulati ed a conferire i resti ossei e le ceneri rinvenuti, rispettivamente nell'ossario o cinerario comuni o a inumare i resti mortali rinvenuti, nel campo ad essi destinato, o, in presenza dei presupposti di legge, a cremarli.
8. Le concessioni a tempo indeterminato mantengono la loro perpetuità. Il concessionario o avente titolo, può richiedere, la trasformazione della concessione perpetua in sessantennale per un diritto di sovrapposizione, per tale trasformazione sarà applicata una tariffa agevolata stabilita dal Piano Tariffario vigente. E possibile la rinuncia in toto dell'originaria concessione, nel qual caso il sepolcro torna nella piena disponibilità del Comune, previa estumulazione dei defunti presenti nel sepolcro che saranno collocati nell'ossario cinerario comune o destinati al campo di consumazione, o in cellette ossario/cinerario se richiesto dal concessionario, per tale trasformazione sarà applicata una tariffa agevolata stabilita dal Piano Tariffario vigente.
9. Può essere esercitato il diritto di sovrapposizione per i resti mortali, salvo i limiti e secondo le modalità definite in apposita direttiva tecnica.

Art.16 Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ordinarie saranno effettuate non prima che sia decorso il termine di inumazione, secondo la programmazione stabilita dall' Amministrazione comunale o il gestore.
2. Le estumulazioni ordinarie saranno effettuate non prima che sia decorso il termine e in seguito al mancato rinnovo della concessione, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale.
3. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto, in via generale, dal Comune.

4. Le attività di esumazione e di estumulazione che non rientrino tra quelle descritte ai precedenti capoversi del presente articolo, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, saranno effettuate, su richiesta, a cura e spese dei parenti più prossimi del defunto, nei seguenti casi:
    - per successiva tumulazione in tomba collettiva o individuale;
    - per trasporto in altra sepoltura fuori comune;
    - per affidamento/dispersione delle ceneri.
5. E' fatta salva, in via eccezionale, la facoltà del Comune di effettuare tali operazioni a propria cura e/o spese. Gli oggetti eventualmente trovati nei feretri saranno resi ai familiari o agli aventi diritto, se richiesti all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, non reclamati, devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio Lavori pubblici e Ambiente che provvederà a conservarli a disposizione di eventuali reclami degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro ed in assenza di apposita richiesta di ritiro, tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per chicchessia.

Art.17 Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in base alle normative vigenti, a cui si rinvia anche per ciò che concerne la disciplina delle modalità per l'espressione della volontà da parte del defunto.
2. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
3. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.
4. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.
5. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.
6. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.
7. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
8. Il luogo in cui disperdere le ceneri nel territorio di Bareggio e individuato all'interno del cimitero, denominata "giardino delle rimembranze".

Art.18 Cappelle e tombe di famiglia

1. Nel rispetto del piano cimiteriale, il Comune può concedere ai cittadini residenti, mediante procedura di evidenza pubblica, aree destinate alla realizzazione di cappelle e tombe di famiglia.
2. Al pari di tutti gli altri manufatti cimiteriali, le aree per la realizzazione delle cappelle e tombe di famiglia sono assegnate in concessione amministrativa.
3. I requisiti tecnici dei manufatti realizzabili sono disposti con apposita direttiva, conformemente a quanto previsto dal piano cimiteriale, dalle specifiche disposizioni tecniche vigenti nonché dalla disciplina, per quanto compatibile, in materia di edilizia civile.
4. La realizzazione delle cappelle e tombe di famiglia è soggetta a titolo edilizio.
5. Il diritto alla sepoltura nelle cappelle e tombe di famiglia è riservato al concessionario, al coniuge/unito civilmente, agli ascendenti, ai discendenti sino al sesto grado, agli affini sino al sesto grado, al convivente more-uxorio del concessionario, al convivente di fatto del concessionario ed alle persone nei confronti delle quali il concessionario nutra particolare affezione o comunque da questi indicate nell'atto di concessione, o successive disposizioni pervenute all'ufficio cimiteriale o del concessionario del servizio ove presente.
6. L'urna con le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto, previa richiesta scritta del concessionario o avente diritto. Sulla lapide o tomba è fatto divieto di esporre foto o iscrizioni dell'animale d'affezione. La tariffa per la tumulazione dell'urna con le ceneri animali è equiparata alla tumulazione dell'urna delle ceneri umane.
7. La realizzazione e la manutenzione della sepoltura sono a carico del concessionario.
8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.
9. La concessione è regolata da apposito contratto, i cui contenuti essenziali sono i seguenti:

    - tipologia e identificazione dell'area;
    - generalità del concessionario;
    - durata della concessione;
    - numero dei posti;
    - criteri di identificazione o nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario nell'ambito degli aventi dirittod'uso come sopra specificato;
    - obblighi giuridici ed economici;
    - condizioni di estinzione, decadenza e revoca.

10. Il contratto di concessione può essere cointestato a coniugi o fratelli.
11. In seguito al decesso del concessionario, dispongono delle facoltà derivanti dalla concessione gli eredi, per successione legittima o testamentaria.
12. Le aree possono essere assegnate a coloro che risultino residenti nel Comune dalla data di

presentazione della domanda sino al momento della stipulazionedel contratto di concessione. Le aree non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia, nel cimitero del Comune di Bareggio.

13. Le sepolture in cappelle e tomba di famiglia devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e di altro cognome a sua scelta, purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta. Il loro diritto d'uso è ammesso fino al completamento della capienza della medesima.
14. Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati, previo versamento della tariffa vigente al momento.
15. I defunti sepolti in una cappella e tomba di famiglia potranno essere estumulati per riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro Comune o in altra sepoltura. E' esclusa la possibilità di richiedere il loro conferimento in ossario/cinerario comune. Le spoglie del concessionario originario di una tomba di famiglia, se estumulate, dovranno,in ogni caso, essere ricollocate nel sepolcro, non ammettendosi, in alcun modo, la loro traslazione. L'estumulazione da una tomba di famiglia, per la suaristrutturazione, sarà effettuata su richiesta del concessionario o degli aventi diritto alla concessione e a loro cura e spese.
16. A garanzia degli adempimenti del concessionario connessi alla realizzazione della sepoltura, all'atto della stipulazione del contratto, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, nella misura di 1/5 della tariffa definita negli atti dell'Ente, che verrà svincolato una volta avvenuti i controlli tecnico-amministrativi con esito positivo sulla sepoltura realizzata.
17. Il disbrigo delle pratiche relative alle sepolture di famiglia, presso l'ufficio preposto alla loro trattazione, può essere svolto dal concessionario o, in caso di decesso, dagli aventi diritto. Ogni istanza inerente alla sepoltura dovràessere presentata in nome e per conto degli aventi diritto a disporre della sepoltura, consenso da acquisirsi agli atti comunali. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità sulla titolarità del soggetto con il quale tratta.

Art.19 Durata della concessione di aree per l'edificazione di cappelle e tombe di famiglia

1. La concessione delle aree per la realizzazione di cappelle e tombe di famigliaè a tempo determinato e la loro durata è di anni novantanove.
2. La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipulazione delrelativo contratto. E' consentito rinnovare una concessione scaduta una sola volta per una durata pari a sessant'anni.
3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto. Le concessioni vigenti ed aventi durata a tempo indeterminato mantengono la loro perpetuità, fatta salva l'applicazione del successivo art. 22. Può sempre essere richiesta da parte del concessionario la rinuncia al vincolo di perpetuità con trasformazione della concessione perpetua in novanta novennale. E' ammessa la rinuncia alla concessione perpetua ma senza oneri per l'ente, in tal caso rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art.20 Estinzione delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono con le modalità e nei casi previsti dallaspecifica normativa vigente[10] e precisamente:

a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
b) con la soppressione del cimitero;
c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo titolare del diritto disepolcro;
d) a seguito di revoca per motivi di pubblico interesse;
e) decadenza.

2. Si estinguono inoltre:

a) per rinuncia del concessionario, dei suoi successori in linea retta o degli eredi;
b) per cambio di sepoltura su richiesta del concessionario, dei suoi successori inlinea retta o degli eredi;
c) in caso di annullamento, d'ufficio o dell'autorità giurisdizionale amministrativa, dell'atto di concessione per vizi che ne abbiano determinato l'illegittimità.

Art.21 Decadenza e revoca della concessione di aree per l'edificazione di cappellee di tombe di famiglia

1. La concessione di aree per cappella e tombe di famiglia decade per:

- la mancata presentazione del progetto della tomba, comprensiva del monumento, entro un anno dalla data di rilascio del titolo edilizio, salvo eventuale proroga a seguito di richiesta motivata per cause di forza maggiore o per documentate difficoltà oggettive ed impreviste;
- la mancata costruzione della tomba di famiglia, comprensiva del monumento, entro il termine di tre anni dalla data di rilascio del titolo edilizio, salvo eventuale proroga a seguito di richiesta motivata per causa di forza maggiore o per documentate difficoltà oggettive e impreviste;

2. la traslazione non temporanea di tutti i defunti collocati nella sepoltura, che abbia determinato lo svuotamento completo della tomba. L'atto di decadenzaverrà disposto d'ufficio dopo la traslazione dell'ultima salma potrà essere adottato il provvedimento di decadenza della concessione nei seguenti casi:

- difformità essenziali del manufatto realizzato rispetto a quanto rappresentatonel titolo edilizio;
- reiterata e perdurante inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture, a seguito di due successive contestazioni nell'arco di 2 anni senza positivo riscontro;
- reiterato e perdurante stato di abbandono della sepoltura a seguito di due successive contestazioni nell'arco di 2 anni senza positivo riscontro;
- inosservanza dell'obbligo di ricollocazione del monumento in seguito alla sua asportazione temporanea, previa diffida ed assegnazione di congruo termineper adempiere;
- inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale che prevedano espressamente la decadenza;
- mancato pagamento del corrispettivo pattuito, previa diffida ed assegnazionedi congruo termine per adempiere.

3. Il provvedimento di decadenza della concessione dovrà essere adottato nel termine massimo di 180 giorni dall'avvio del relativo procedimento. Per la notificazione degli atti inerenti tale procedimento,

si applicano le disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.; nel caso di persona con residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la notificazione avviene mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e negli appositi spazi informativi del cimitero.

4. In conseguenza della pronunciata decadenza o revoca, il Comune dispone l'estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri che saranno destinati al campo di consumazione o all'ossario/cinerario comune del cimitero ed il sepolcro rientra nella disponibilità del Comune, trovando applicazione le disposizioni cui all'art.17.

5. Nel caso di realizzazione di ampliamenti, di trasformazioni, di riordini, modificazioni e topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione, d'interesse pubblico, il Comune ha la facoltà di revocare le concessioni interessate dai predetti interventi, ivi comprese le aree per cappelle e tombe di famiglia.

Art.22 Decadenza e revoca della concessione dei manufatti per la tumulazione

1. Relativamente ai manufatti per la tumulazione, colombari, ossari, cinerari, la concessione decade per:

   - traslazione contemporanea di tutti i defunti collocati nella sepoltura che abbiadeterminato lo svuotamento completo del manufatto; L'atto di decadenza, a seguito dell'implicita, rinuncia verrà disposto dopo la traslazione dell'ultimo defunto;
   - mancata tumulazione del defunto cui era stato assegnato in vita il manufatto;
   - per i colombari ed i cinerari già assegnati in disponibilità a viventi, qualora si riscontri che il destinatario del sepolcro sia stato tumulato in altra sepoltura, il Comune provvede ad inviare diffida al concessionario o suoi successori aprovvedere, entro 60 giorni, alla traslazione del defunto nel posto originariamente assegnato. In caso di inadempimento entro il termine fissato, il Comune avvia la procedura di decadenza della concessione, al termine della quale il posto ritorna nella piena disponibilità del Comune stesso, senza che il concessionario o suoi successori abbiano titolo a percepire alcun rimborso.

2. Il provvedimento di decadenza della concessione potrà essere adottato nei seguenti casi:

   - reiterata e perdurante inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione del manufatto, a seguito di due successive contestazioni nell'arco di 2 anni senza positivo riscontro;
   - reiterato e perdurante stato di abbandono del manufatto, a seguito di due successive contestazioni nell'arco di 2 anni senza positivo riscontro;
   - mancata ricollocazione della lastra di chiusura, in seguito alla sua asportazionetemporanea, previa diffida di ricollocamento;
   - inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dallavigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale che prevedano espressamente la decadenza;
   - mancato pagamento del corrispettivo pattuito;
   - inadempimento entro il termine fissato a seguito diffida al concessionario o suoi successori a provvedere, entro 60 giorni, alla traslazione del defunto nel posto originariamente assegnato. Il posto ritorna nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario o suoi successori abbiano titolo a percepire alcun rimborso.

3. La revoca della concessione è disciplinata dalla normativa vigente.

4. Nel caso di realizzazione di ampliamenti, di trasformazioni, di riordini, modificazioni e topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione, d'interesse pubblico, il Comune ha la facoltà di revocare le concessioni interessate dai predetti interventi.

5. In conseguenza della pronunciata decadenza o revoca, il Comune dispone l'estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri che saranno destinati al campodi consumazione o all'ossario Comune del cimitero ed il sepolcro rientra nella disponibilità del Comune, trovando applicazione le disposizioni cui all'art.17.

TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLE ATTIVITA' NEL CIMITERO

Art.23 Orari di apertura del cimitero

1. Gli orari di apertura e chiusura del cimitero è stabilito con apposito atto dal Sindaco.
2. Gli orari di apertura e chiusura sono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero, nonché resi noti con gli strumenti di comunicazione più idonei a darne massima diffusione.
3. E' esposto al pubblico, all'ingresso del cimitero, l'estratto del Regolamento recante le norme comportamentali da tenere all'interno del cimitero di cui al presente titolo.
4. L'amministrazione comunale potrà, con apposito provvedimento sindacale, interdire al pubblico l'accesso al cimitero o a sue parti, per cause di forza maggiore, per la salvaguardia della pubblica incolumità o per altre ragioni di pubblico interesse. E' sempre fatta salva l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Art.24 Forme di pubblicità, comunicazione e gestione dei dati personali

1. Tutti i dati personali e/o i dati particolari dei defunti trattati relativamente ai Servizi Cimiteriali offerti, saranno trattati dal Comune o il concessionario attraverso i propri uffici o da responsabili esterni del trattamento, esclusivamente per le finalità proprie del Servizio o per le finalità rientranti nei compiti di interesse pubblico, nei compiti connessi all'esercizio di pubblici poteri, nei compiti istituzionali ovvero per gli adempimenti previsti da norma di legge o di regolamento. Per facilitare la ricerca dell'ubicazione dei defunti sepolti nel cimitero comunale, l'Amministrazione rende disponibili, mediante comunicazione, solo i dati necessari ad individuare il luogo ove i defunti sono deposti.
2. Sono conservati, presso gli uffici comunali e concessionario del servizio cimiteriale, ove presente, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione e quelli delle aree dove sono collocati i manufatti la cui concessione è scaduta, ovvero prossima alla scadenza.
3. Gli avvisi relativi alle esumazioni vengono esposti nel cimitero, pubblicati all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Gli avvisi contengono l'elenco dei defunti per i quali i manufatti sono scaduti o in scadenza di concessione ed hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati delle operazioni mortuarie suindicate.

Art.25 Circolazione pedonale e veicolare

1. L'ingresso nel cimitero è consentito a piedi o con l'utilizzo di mezzi speciali privati o messi a disposizione dall'Ente per garantire la mobilità ai fruitori diversamente abili.
2. E' vietata la circolazione di ogni altro veicolo o mezzo privato, ad eccezione di quelli utilizzati dalle imprese di pompe funebri o che svolgono attività all'interno del cimitero.
3. I veicoli o mezzi ammessi all'ingresso devono marciare a una velocità massima di 10 km/h.

4. È vietata la circolazione e la sosta sui manti erbosi.

5. Ulteriori limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti o eccezionali. I veicoli e/o i soggetti inadempienti potranno essere sanzionati a norma del vigente Codice della Strada.

Art.26 Regole comportamentali da osservarsi nel cimitero

1. Nel cimitero è vietato a chiunque:
   a) gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
   b) calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
   c) sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi e vialetti;
   d) fotografare o copiare opere funerarie senza preventiva autorizzazione;
   e) filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza autorizzazione;
   f) l'ingresso a minori di anni 10 non accompagnati;
   g) l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione o che si presentino in modo indecoroso;
   h) esercitare qualsivoglia forma di commercio, procacciamento d'affari e attività a scopo di lucro;
   i) asportare dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
   j) fumare.

2. E' vietata qualsiasi forma di illuminazione votiva a fiamma libera, ad olio e/o a cera su tutte le tipologie di sepolcro. Il personale cimiteriale provvederà all'immediata rimozione nonché alle comunicazioni necessarie per l'irrogazione della prevista sanzione.
3. La Giunta comunale potrà autorizzare specifiche attività, nel rispetto delle caratteristiche del luogo, all'interno del cimitero, per la valorizzazione degli aspetti religiosi, storici, culturali e sociali.
4. Sono inoltre vietati tutti quei comportamenti già sanzionati da norme di rangosuperiore e da quelle in vigore sul territorio comunale, quali, a titolo esemplificativo, danneggiamenti e furti, compreso l'impossessarsi di arbusti ed oggetti e/o elementi di costruzione dei monumenti, l'accattonaggio, schiamazzi o comportamenti idonei ad infastidire i visitatori.
5. E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo opubblicitario, salva espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
6. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.
7. Eventi, manifestazioni, cerimonie devono essere preventivamente autorizzati.
8. Qualunque ripresa da parte di troupe televisive deve essere preventivamente autorizzata.
9. E' consentito l'ingresso solo a piccoli animali d'affezione secondo le regole stabilite dai regolamenti vigenti in materia. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e mantenere il decoro dei luoghi.
10. Il personale del cimitero è tenuto a far osservare le norme del presente Regolamento e a contestare

le infrazioni rilevate secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

Art.27 Fiori - Piante – Ornamenti

1. Le attività ornamentali dei sepolcri, a mezzo di fiori e piante, dovranno essere contenuti entro l'area di pertinenza di ciascuna tomba. Eventualipiantumazioni al di fuori dell'area concessa e nelle sue immediate adiacenze dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione comunale, e sempre che le stesse siano compatibili con la disponibilità di spazi e non arrechino pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e/o danno alle strutture cimiteriali.
2. Negli ossari, cinerari e nei reparti di colombari è consentito adornare il loculo con fiori recisi.
3. Non è consentito occupare gli spazi comuni o quelli tra le sepolture con oggetti o vasi; quanto collocato irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito, senza necessità di comunicazione o preavviso alcuno, con eventuale addebito di spese al titolare della concessione.
4. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse a cura di chi le ha deposte. In difetto, il Comune provvederà alla loro rimozione e smaltimento, con eventuale addebito dispese al titolare della concessione.
5. E' consentito collocare sulle sepolture a terra piccoli oggetti di carattere ornamentale, purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e siano consoni al carattere del luogo. Qualora tali oggetti non rispettino i criteri di cui sopra, il Comune provvederà alla loro rimozione e smaltimento.

Art.28 Autorizzazione ad operare nel cimitero

1. Le ditte che intendono svolgere nel cimitero, per conto di concessionari, lavori connessi alla propria attività d'impresa, devono essere autorizzate ad operare nelle aree cimiteriali. Per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, sospensione e ritiro si rimanda alla disciplina tecnica di settore.
2. I lavori possono essere svolti solo nei giorni feriali. L'Amministrazione comunale può vietare l'accesso nei giorni di particolare afflusso di pubblico.
3. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale potrà essere disposta la sospensione immediata di lavori che impattino in modo eccessivo sulla libera e sicura fruibilità nel cimitero. La stessa attività potrà essere ripresasolo una volta eliminate le cause che ne hanno determinato la sospensione.

Art.29 Lavori nel cimitero

1. Nel cimitero sono consentiti lavori per la costruzione di nuove tombe, per la posa di monumenti, lapidei ed epigrafi ovvero di manutenzione di quelle esistenti nel rispetto di quanto previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale e delle Norme Tecniche di Attuazione. Per la realizzazione di cappelle e tombe di famiglia, occorre essere in possesso dei relativi titoli abilitativi in materia edilizia, mentre per la posa di monumenti, lapidi ed epigrafi necessita nulla osta.
2. Nel cimitero è vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti e pronti per essere posati. Per particolari e giustificati motivi, l'Amministrazione comunale può autorizzare l'esecuzione in loco di piccole lavorazioni.

3. La permanenza all'interno del cimitero è consentita per il tempo necessario al completamento degli interventi. Le imprese che accedono al cimitero devono avere ed esibire, a richiesta, apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali.
4. Le ore e i giorni in cui è consentito svolgere attività nel cimitero sono stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione comunale. E' comunque vietata l'esecuzione di qualsiasi attività nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori.
5. E' fatto assoluto divieto di occupare aree cimiteriali senza preventiva autorizzazione. Per la corresponsione di eventuali canoni per l'occupazione delle aree cimiteriali da parte di terzi, si rimanda alle specifiche disposizioni dettate in materia.
6. La terra e i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori dovranno essere confinati nelle aree di cantiere, preventivamente consegnate dall'Amministrazione comunale. La recinzione dell'area consegnata all'impresa deve essere adeguatamente segnalata e impedire l'accesso non intenzionale dei visitatori, garantendone, al contempo, l'incolumità. Eventuali oggetti o materiali rinvenuti fuori dall'area consegnata potranno essere rimossi dal Comune senza preventivo avviso. I costi di rimozione, maggiorati delle spese generali sostenute dall'Amministrazione, saranno addebitati all'impresa. Di tale inadempienza risponde solidalmente il concessionario.
7. E' fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati, all'atto della loro riconsegna al Comune e allo smaltimento delle terre provenienti dagli scavi, di eventuali macerie e quant'altro. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere riscontro dell'avvenuto smaltimento dei residui di qualunque lavorazione.
8. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza dellenorme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori. L'Amministrazione comunale è estranea al rapporto intercorrente tra il committente e l'impresa incaricata per la costruzione e la manutenzione delle tombe ed è, pertanto, sollevata e indenne da qualunque responsabilità connessa.
9. L'introduzione o l'asportazione di manufatti deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale; su richiesta del personale comunale o del concessionario, le ditte dovranno consentire i controlli delle cose trasportate negli automezzi, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione ad accedere nel cimitero.

TITOLO IV – ATTIVITA' FUNEBRE

Art.30 Attività funebre

1. L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.
2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.
3. I comuni, con regolamento, possono dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

4. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:
    a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
    b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
    c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
5. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese.

Art.31 Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative.

1. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.
2. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
    a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
    b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
    c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
    d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;
    e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.

1. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
2. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.
3. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.

4. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla Giunta regionale. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

5. In sede di prima applicazione, il direttore tecnico, con esperienza nel settore superiore ai cinque anni e l'operatore funebre, con esperienza di almeno due anni, sono tenuti all'aggiornamento relativo agli aspetti teorici, entro un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

    a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;

    b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;

    c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

    d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

    e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

7. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.

9. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.

Art.32 Tutela del dolente e della concorrenza

1. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.

2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

3. Il comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio

dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 32.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

    a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

    b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;

    c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

Art.33 Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

    a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

    b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art.34 Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri

1. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
2. Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma 1. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.
3. Le gestioni del servizio mortuario in corso, non conformi a quanto disposto dal comma 2, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.35 Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;

c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.

2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art.36 Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse

1. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.
3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.
4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.
5. Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.

Art.37 Orari e modalità per l'attività funebre

1. Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.
2. Il comune fissa altresì gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre.

Art.38 Trasporto di salme

1. Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.
2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono dottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:
    a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
    b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;
    c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.39 Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche

1. Le comunicazioni inerenti ai sepolcri saranno sempre indirizzate ai relativi concessionari e/o al soggetto specificatamente a ciò delegato così come indicato nell'atto di concessione.
2. Il concessionario, i familiari dei defunti sepolti nei campi comuni decennali e i referenti delle comunicazioni come sopra definiti, hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, in modo tempestivo, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipulazione del contratto di concessione. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata comunicazione di designazione del referente o se non sia stata comunicata la variazione anagrafica di cui sopra.
3.

Art.40 Sanzioni amministrative

1. La violazione delle norme e delle prescrizioni del presente regolamento è punita, oltre che con l'immediato allontanamento dalla struttura, con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art.7 bis del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n.267 s.m.i., secondo le modalità previste dalla Legge 689 del 24 gennaio 1981 e s.m.i..
2. Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente. Alla repressione dei fatti e situazioni costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti della Polizia Locale e le forze dell'ordine
3. Oltre la sanzione potrà essere applicato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la sospensione dell'accesso all'impianto (daspo).
4. Per le violazioni agli obblighi inerenti la circolazione veicolare all'interno del cimitero, si applicano le sanzioni di cui al codice della strada e alle leggi correlate.
5. Per la loro irrogazione si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, che troverà applicazione anche per tutto quanto non previsto nel presente articolo.
6. Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera del personale comunale ad uopo incaricato o della Polizia Locale.
7. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'accertata violazione di norme del presente Regolamento, non esonera il responsabile dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.

Art.41 Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione della delibera di approvazione. Esso abroga tutte le disposizioni dei regolamenti previgenti, ossia il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 81 del 26/07/2012 nonché di tutte le disposizioni normative contenute in ulteriori regolamenti comunali con esso incontrasto.
2. Per tutte le sepolture, sia ad inumazione che a tumulazione, accordate in uso prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune garantisce le condizioni e la durata fissate dai rispettivi atti di concessione, in caso di modifica ,le condizioni e durata saranno disciplinate dal Regolamento vigente al momento della formazione dell'atto.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti, nei rispettivi ambiti di competenza.

Art.42 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione Consiliare di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono espressamente abrogati:

a) Il **Regolamento comunale di polizia mortuaria** approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 20 dicembre 1999;

b) Il **Regolamento per l'espletamento del servizio di trasporti funebri** approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 31 marzo 1994.